

COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO EFFETTUATI SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679

Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato ai sensi del Regolamento UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Finalità del trattamento

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate per le attività connesse all'esercizio dell'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 14 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e le relative attività di liquidazione, accertamento e riscossione.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di cessione del credito o riconoscimento del contributo sotto forma di sconto. L'indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.
I dati saranno conservati per la durata prevista dalla normativa di riferimento.

Categorie di destinatari dei dati personali

I suoi dati anagrafici saranno messi a disposizione dei soggetti cessionari, dei fornitori che applicano lo sconto e dei loro incaricati.

I suoi dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:

- ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell'Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Modalità del trattamento

I dati personali sono trattati con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

L'Agenzia delle Entrate attua idonee misure per garantire che i dati forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; l'Agenzia delle Entrate impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni dall'alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall'utilizzo improprio o illegittimo.

Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati personali è l'Agenzia delle Entrate, via Giorgione, 106 - 00147 Roma.

Responsabile del trattamento

L'Agenzia delle Entrate si avvale di Sogei Spa, in qualità di partner tecnologico al quale è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria, designata per questo Responsabile del trattamento.

Responsabile della Protezione Dati

Il dato di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati è: ***entrate.dpo@agenziaentrate.it***

Diritti dell'interessato

L'interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei dati forniti e/o verificarne l'utilizzo. Ha, inoltre, il diritto di chiedere, nelle forme previste dall'ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Agenzia delle Entrate, via Giorgione 106 - 00147 Roma - indirizzo di posta elettronica: ***entrate.updp@agenziaentrate.it***

Qualora l'interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell'art. 77 del medesimo Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai Suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo ***www.garanteprivacy.it***.

Consenso

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO EFFETTUATI SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

DATI DEL RICHIEDENTE

Codice fiscale

Telefono E-mail

Persone fisiche

Cognome Nome

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Soggetti diversi dalle persone fisiche

Denominazione o ragione sociale

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

(da compilare solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal richiedente)

Codice fiscale Codice carica

Cognome Nome

Data di nascita Comune (o Stato estero) di nascita Provincia (sigla)

Tipologia di opzione (barrare solo una casella)

A CESSIONE DEL CREDITO | **B** CONTRIBUTO SOTTO FORMA DI SCONTO

Tipologia di intervento (barrare solo una casella)

ATTENZIONE: per gli interventi di cui ai punti 12, 13 e 14 non è possibile scegliere l'opzione **A** "CESSIONE DEL CREDITO"

1. Intervento di riqualificazione energetica su edificio esistente
2. Intervento su involucro di edificio esistente (tranne l'acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi)
3. Interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi
4. Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A
5. Intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione ≥ classe A + sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore; intervento di sostituzione di scaldacqua
6. Intervento di installazione di pannelli solari/collettori solari
7. Acquisto e posa in opera di schermature solari
8. Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili
9. Acquisto e posa in opera di micro generatori in sostituzione di impianti esistenti
10. Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi building automation)
11. Intervento per il conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia
12. Intervento antisismico in zona ad alta pericolosità
13. Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una classe di rischio inferiore
14. Intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due classi di rischio inferiori
15. Demolizione e ricostruzione intero immobile sito in un comune ricadente in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di rischio inferiore)
16. Demolizione e ricostruzione intero immobile sito in un comune ricadente in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di rischio inferiori)

Importo complessivo della spesa sostenuta (nei limiti previsti dalla legge) ,00

Importo complessivo del credito cedibile o contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante) ,00

Anno di sostenimento della spesa

Dati catastali identificativi dell'immobile oggetto dell'intervento

Codice comune	<input type="text"/>	Tipologia immobile (T/U)	<input type="text"/>	Sezione Urbana/ Comune catastale	<input type="text"/>
Foglio	<input type="text"/>	Particella	<input type="text"/>	/	Subalterno <input type="text"/>

IL SOTTOSCRITTO COMUNICA

di effettuare l'opzione con riguardo alle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento a favore dei seguenti soggetti

Dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto

(la sezione sottostante va compilata solo se è intervenuta l'accettazione da parte del soggetto indicato)

01	Cognome e nome o Denominazione	<input type="text"/>	Codice fiscale	<input type="text"/>	Data di esercizio dell'opzione	<input type="text"/>	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	<input type="text"/>	,00	Tipologia del cessionario (compilare in caso di CESSIONE DEL CREDITO)	<input type="checkbox"/>
02	Cognome e nome o Denominazione	<input type="text"/>	Codice fiscale	<input type="text"/>	Data di esercizio dell'opzione	<input type="text"/>	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	<input type="text"/>	,00	Tipologia del cessionario (compilare in caso di CESSIONE DEL CREDITO)	<input type="checkbox"/>
03	Cognome e nome o Denominazione	<input type="text"/>	Codice fiscale	<input type="text"/>	Data di esercizio dell'opzione	<input type="text"/>	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	<input type="text"/>	,00	Tipologia del cessionario (compilare in caso di CESSIONE DEL CREDITO)	<input type="checkbox"/>
04	Cognome e nome o Denominazione	<input type="text"/>	Codice fiscale	<input type="text"/>	Data di esercizio dell'opzione	<input type="text"/>	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	<input type="text"/>	,00	Tipologia del cessionario (compilare in caso di CESSIONE DEL CREDITO)	<input type="checkbox"/>
05	Cognome e nome o Denominazione	<input type="text"/>	Codice fiscale	<input type="text"/>	Data di esercizio dell'opzione	<input type="text"/>	Ammontare del credito ceduto/contributo sotto forma di sconto sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento	<input type="text"/>	,00	Tipologia del cessionario (compilare in caso di CESSIONE DEL CREDITO)	<input type="checkbox"/>
Totale credito ceduto o contributo sotto forma di sconto								<input type="text"/>	,00		

AUTORIZZA

l'Agenzia delle entrate a rendere visibili al cessionario, al fornitore che applica lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).

Cessione a istituti di credito e intermediari finanziari**DICHIARA**

che nell'anno precedente a quello di sostenimento della spesa ricadeva nella **NO TAX AREA** (ossia si trovava nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), del TUIR).

Luogo e data Firma (per esteso e leggibile)

Si allega fotocopia del documento di identità del richiedente e, se presente, documento di identità del rappresentante/tutore firmatario.

**QUESTO MODELLO VA PRESENTATO PRESSO UNO DEGLI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
(IN ALTERNATIVA È POSSIBILE COMUNICARE L'OPZIONE TRAMITE I SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE)**



Modalità attuative delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante all'acquirente delle unità immobiliari, di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI).

Cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento

dispone

1. Modalità di esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, comma 3.1 e all'articolo 16, comma 1-octies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63

- 1.1 I soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi.
- 1.2 L'esercizio dell'opzione è comunicato all'Agenzia delle entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni.
- 1.3 La comunicazione di cui al punto 1.2 è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate e deve contenere, a pena d'inammissibilità:
 - 1.3.1 la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
 - 1.3.2 la tipologia di intervento effettuato;
 - 1.3.3 l'importo complessivo della spesa sostenuta;
 - 1.3.4 l'anno di sostenimento della spesa;
 - 1.3.5 l'importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
 - 1.3.6 i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento;

- 1.3.7 la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
 - 1.3.8 la data in cui è stata esercitata l'opzione;
 - 1.3.9 l'assenso del fornitore all'esercizio dell'opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l'intervento effettuato.
- 1.4 In alternativa alle modalità di cui al punto 1.3, la comunicazione può essere inviata per il tramite degli uffici dell'Agenzia delle entrate, utilizzando il modulo allegato al presente provvedimento, contenente le informazioni di cui al punto precedente. Il modulo può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, debitamente sottoscritto dal soggetto che ha esercitato l'opzione, unitamente al relativo documento d'identità. Eventuali ulteriori modalità di invio della comunicazione saranno rese note nell'apposita sezione del sito internet dell'Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
- 1.5 Per gli interventi di cui al presente articolo diversi da quelli di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 16 del decreto legge 4 giugno 2003, n. 63, il soggetto che ha esercitato l'opzione effettua il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

2. Ammontare del contributo e dello sconto

- 2.1 Il contributo è pari alla detrazione dall'imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, nella misura e alle condizioni ivi indicate, in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo d'imposta di riferimento.
- 2.2 L'importo della detrazione spettante è calcolato tenendo conto delle spese complessivamente sostenute nel periodo d'imposta, comprensive dell'importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato dal medesimo in applicazione delle disposizioni di cui al presente provvedimento.
- 2.3 In presenza di diversi fornitori per il medesimo intervento, la detrazione spettante è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo d'imposta nei confronti di ciascuno di essi.
- 2.4 L'importo dello sconto praticato è pari al contributo di cui al punto 2.1, non riduce l'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.

3. Recupero del credito d'imposta a fronte dello sconto praticato

- 3.1 Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito

d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione di cui al punto 1.2, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3.2 Ai fini di cui al punto 3.1:

- a) il fornitore deve preventivamente confermare l'esercizio dell'opzione da parte del soggetto avente diritto alla detrazione e attestare l'effettuazione dello sconto, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate;
- b) successivamente alla conferma di cui al punto precedente, il modello F24 è presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

3.3 Nel caso in cui l'importo del credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti superiore all'ammontare disponibile, anche tenendo conto di precedenti fruizioni del credito stesso, il relativo modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24 tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate.

3.4 La quota di credito che non è utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

4. Ulteriore cessione del credito d'imposta

- 4.1 In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere il credito d'imposta di cui al punto 3 ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 4.2 La comunicazione della cessione di cui al punto 4.1 avviene, a cura del fornitore, con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 4.3 Il cessionario del credito può utilizzarlo in compensazione tramite modello F24, alle medesime condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da effettuare con le medesime funzionalità di cui al punto 4.2.

5. Cessione dei crediti corrispondenti alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

- 5.1 I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, possono cedere il corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione del credito ed esclusione della possibilità di ulteriori cessioni. E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 5.2 I soggetti beneficiari delle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono cedere, ai sensi dell'articolo 10, comma 3-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, il corrispondente credito in favore dei fornitori anche indiretti dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi, con facoltà di successiva cessione del credito ai propri fornitori di beni e servizi, per i quali è esclusa la possibilità di ulteriori cessioni. E' in ogni caso esclusa la cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari, nonché alle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 5.3 La cessione dei crediti di cui ai punti 5.1 e 5.2 è comunicata all'Agenzia delle entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, con le modalità di cui al punto 4 del provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372.
- 5.4 La comunicazione della cessione del credito di cui al punto 5.1, relativamente alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2018, è effettuata dal 16 ottobre 2019 al 30 novembre 2019. Il credito ceduto è reso disponibile al cessionario, per l'accettazione e l'utilizzo in compensazione, ovvero per la successiva cessione, a decorrere dal 10 dicembre 2019.
- 5.5 I crediti ceduti di cui ai punti 5.1 e 5.2 sono utilizzabili dal cessionario, rispettivamente, in cinque e dieci quote annuali di pari importo, esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l'applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
- 5.6 Ai fini della determinazione del credito cedibile, dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto e dell'eventuale successiva cessione del credito stesso, per quanto non espressamente disposto dal presente provvedimento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372.

6. Controlli

- 6.1 Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti oggettivi che danno diritto alle detrazioni d'imposta richiamate dal presente provvedimento, si

provvede al recupero dell'importo corrispondente nei confronti dei soggetti aventi diritto alle detrazioni stesse, maggiorato di interessi e sanzioni.

6.2 Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta da parte del fornitore o del cessionario, si provvede al recupero del relativo importo nei suoi confronti, maggiorato di interessi e sanzioni.

7. Coordinamento e rinvio ai provvedimenti del 28 agosto 2017, prot. 165110 e dell'8 giugno 2017, prot. 108572

7.1 I dati di cui al punto 1.3 del presente provvedimento, relativi agli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, sono comunicati con le modalità previste al punto 4.2 del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110 e al punto 4.2 del provvedimento dell'8 giugno 2017, prot. 108572.

7.2 La cessione dei crediti di cui al punto 5.2, relativi a interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici, è comunicata all'Agenzia delle entrate, a pena d'inefficacia, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto alle detrazioni, con le modalità di cui al punto 4.2 del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110.

8. Disposizioni transitorie e finali

8.1 Il modulo allegato al provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372, è sostituito dal modulo allegato al presente provvedimento.

8.2 Le comunicazioni di cui ai punti 1.2 e 5.3 del presente provvedimento sono effettuate a decorrere dal 16 ottobre 2019.

8.3 Il modulo allegato al provvedimento del 18 aprile 2019, prot. 100372, può essere utilizzato, ai fini ivi previsti, fino al 31 dicembre 2019.

Motivazioni

L'articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019 introduce alcune modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico.

In particolare, i commi 1 e 2 del citato articolo 10 inseriscono, rispettivamente, i commi 3.1 e 1-*octies* agli articoli 14 e 16 decreto-legge n. 63 del 2013, consentendo ai soggetti beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui ai medesimi articoli 14 e 16, di optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite

modello F24, in cinque quote annuali di pari importo.

In entrambi i casi, il fornitore che ha effettuato gli interventi può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

In proposito, il comma 3 del medesimo articolo 10 stabilisce che, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono definite le modalità attuative delle sopradescritte disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio dell'opzione da effettuarsi d'intesa con il fornitore.

Pertanto, con il presente provvedimento sono stabiliti modalità e termini per consentire ai soggetti beneficiari delle suddette detrazioni, d'intesa con il fornitore, di comunicare all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per usufruire dello sconto, in luogo della detrazione.

In particolare, il presente provvedimento prevede che, per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari, la comunicazione dell'esercizio dell'opzione è effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, oppure presentando agli uffici dell'Agenzia delle entrate l'apposito modulo approvato con il provvedimento medesimo.

Invece, per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, il provvedimento stabilisce che la comunicazione dell'opzione è effettuata con le modalità previste al punto 4.2 del provvedimento del 28 agosto 2017, prot. 165110 e al punto 4.2 del provvedimento dell'8 giugno 2017, prot. 108572, ossia dall'amministratore di condominio, mediante il flusso informativo utilizzato per trasmettere i dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Il provvedimento, disciplina, altresì, le modalità e i termini con i quali il fornitore può recuperare lo sconto praticato, come credito d'imposta compensabile tramite modello F24, oppure può cedere il credito medesimo a soggetti terzi.

Il soggetto che ha esercitato l'opzione, analogamente a quanto avviene in caso di cessione delle detrazioni spettanti per gli interventi di cui trattasi, esegue il pagamento delle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi mediante bonifico bancario o postale, dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Inoltre, il comma 3-ter del citato articolo 10 del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce che, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR (realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia), i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Anche in tale eventualità, il fornitore dell'intervento può cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Al riguardo, per esigenze di uniformità e semplificazione, il presente provvedimento prevede che la cessione del credito da ultimo descritto sia comunicata all’Agenzia delle entrate con gli stessi termini e modalità previsti in casi simili già disciplinati.

Per le stesse motivazioni, viste anche le numerose richieste di chiarimenti formulate dai soggetti interessati, il presente provvedimento dispone che con gli stessi termini e modalità sia comunicata all’Agenzia delle entrate la cessione del credito corrispondente alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 16, comma 1-*septies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. SISMABONUS ACQUISTI).

A tal fine, il presente provvedimento contiene i necessari richiami ai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110 e del 18 aprile 2019, prot. 100372.

Il provvedimento, infine, reca le opportune norme transitorie e di coordinamento con le vigenti disposizioni direttoriali in tema di comunicazione delle cessioni dei crediti corrispondenti alle detrazioni per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. In particolare, per esigenze di uniformità e semplificazione, è previsto l’utilizzo di un unico modulo, sia per la comunicazione della cessione dei suddetti crediti, sia per la comunicazione dell’esercizio dell’opzione per lo sconto.

Riferimenti normativi

Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle Entrate

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lett. a); art. 73, comma 4).

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

Disciplina normativa di riferimento

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”.

Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1986, n. 917, recante l’approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*” e, in particolare, gli articoli 17 e seguenti, che disciplinano il sistema dei versamenti unitari con compensazione.

Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 e successive modificazioni, recante “*Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del*

Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale” convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e successive modificazioni e, in particolare, gli articoli 14 e 16.

Decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e, in particolare, l'articolo 10, recante “Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico”.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 giugno 2017, prot. 108572, recante “Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica effettuate sulle parti comuni di edifici dalle quali derivi una riduzione del rischio sismico, ai sensi dell’articolo 16, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, come modificato dall’articolo 1, comma 2, lettera c), n. 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232”.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 agosto 2017, prot. 165110, recante “Modalità di cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici, ai sensi del comma 2-ter dell’articolo 14, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90 nonché per gli interventi di riqualificazione energetica che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo e per quelli finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva ai sensi del comma 2-sexies del medesimo articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013 già disciplinate con provvedimento 8 giugno 2017”.

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019, prot. 100372, recante “Modalità di cessione del credito introdotta dall’articolo 1, comma 3, lettera a), nn. 5 e 9, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, corrispondente alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e coordinamento con il Provvedimento 8 giugno 2017, prot. 108572 ed il Provvedimento 28 agosto 2017, prot. 165110”.

La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 31 luglio 2019

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Antonino Maggiore
(firmato digitalmente)

COMUNICAZIONE DELL'OPZIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E RISCHIO SISMICO EFFETTUATI SU SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

Premessa

Con il presente modello il contribuente comunica all'Agenzia delle entrate l'opzione relativa agli interventi di efficienza energetica e rischio sismico effettuati su singole unità immobiliari.

In particolare, l'articolo 14, commi 2-ter e 2-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e successive modifiche ha previsto che i soggetti che hanno sostenuto nell'anno precedente spese per interventi di riqualificazione energetica effettuati su singole unità immobiliari, in luogo della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.

Con riferimento agli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, previsti dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, l'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha introdotto la facoltà per i soggetti beneficiari della detrazione di optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi stessi. L'articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, ha inoltre previsto, per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico, la possibilità per il contribuente di optare, in luogo della detrazione d'imposta, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi:

A. di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63;

B. di adozione di misure antisismiche di cui all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

ATTENZIONE: Solo per gli interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, il contribuente, in luogo della detrazione, può scegliere tra la cessione del credito e il contributo sotto forma di sconto anticipato dal fornitore.

A tal fine, occorre che i soggetti beneficiari delle detrazioni comunichino all'Agenzia delle entrate, tramite il presente modello, di voler esercitare l'opzione entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento della spesa. Il presente modello può essere presentato presso uno degli uffici dell'Agenzia delle entrate. Il presente modello può essere inviato ai predetti uffici anche tramite posta elettronica certificata, sottoscritto con firma digitale oppure con firma autografa. In quest'ultimo caso, il modello deve essere inviato unitamente a un documento d'identità del firmatario. Si ricorda che la comunicazione può essere effettuata, in alternativa, mediante i servizi telematici messi a disposizione nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate. Con la sottoscrizione del modello il contribuente autorizza l'Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari o ai fornitori che applicano lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici. Al modello va allegata la fotocopia del documento di identità del richiedente e, se presente, il documento di identità del rappresentante/tutore firmatario.

Compilazione del modello

Nella sezione "**Dati del richiedente**" devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto beneficiario della detrazione per gli interventi di efficienza energetica o rischio sismico che ha effettuato l'opzione per la cessione del credito o per il contributo sotto forma di sconto.

Nella sezione "**Dati relativi al rappresentante**" devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del rappresentante del soggetto richiedente. Nel campo "codice carica" deve essere indicato il codice 1, nel caso di rappresentante legale e codice 2, nel caso di rappresentante di minore, inabilitato o interdetto. Per la tabella completa dei codici di carica si rinvia alle istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione Redditi, pubblicate sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. Questa sezione deve essere compilata solo se il firmatario della comunicazione è un soggetto diverso dal beneficiario della detrazione d'imposta.

Il richiedente deve indicare, in luogo della detrazione d'imposta, l'opzione che intende esercitare, barrando una sola delle caselle nella sezione "**Tipologia di opzione**".

Nella sezione **“Tipologia di intervento”** deve essere indicato l’intervento di efficienza energetica o rischio sismico effettuato dal soggetto richiedente. In questa sezione può essere barrata una sola casella. Se il contribuente ha effettuato nello stesso anno tipologie diverse di interventi tra quelli indicati nel modello e ha effettuato l’opzione per ciascun intervento deve compilare un modello per ogni intervento effettuato.

L’opzione per la cessione del credito è possibile solo per gli interventi indicati dal punto 1 al punto 11 e dal punto 15 al punto 16 della sezione **“Tipologia di intervento”**, mentre l’opzione per il contributo sotto forma di sconto è esercitabile per tutti gli interventi indicati nel modello.

In questa sezione devono essere indicati, inoltre, l’importo complessivo della spesa sostenuta, l’importo complessivo del credito cedibile o contributo sotto forma di sconto (pari alla detrazione spettante) e l’anno di sostenimento della spesa.

Nella sezione **“Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento”** devono essere indicati i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento indicato nella sezione **“Tipologia di intervento”**, rilevabili dal certificato catastale o dall’atto di compravendita.

Nella sezione **“Dati dei cessionari o dei fornitori che applicano lo sconto”** - da compilare solo dopo aver acquisito l’accettazione da parte degli stessi -, devono essere indicati la denominazione e il codice fiscale del soggetto a favore del quale è esercitata l’opzione, la data di esercizio dell’opzione, nonché ammontare del credito ceduto o del contributo sotto forma di sconto, spettante sulla base delle spese sostenute entro il 31 dicembre.

Nel campo **“Tipologia del cessionario”**, da compilare solo nel caso di opzione per la cessione del credito, deve essere riportato il codice 1 se il cessionario è un fornitore dei beni e servizi necessari alla realizzazione dell’intervento o il codice 2 se il cessionario è un altro soggetto privato, ad esempio persone fisiche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti, diversi dai fornitori, sempreché collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione.

Per gli interventi di cui al punto 11 della sezione **“Tipologia intervento”**, nel campo **“Tipologia del cessionario”** può essere indicato solo il codice 1, in quanto la cessione del credito può essere effettuata solo a favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione dell’intervento. Solo i contribuenti che ricadono nella **“No tax area”**, ossia i possessori di redditi esclusi dall’imposizione ai fini dell’Irpef o per espressa previsione o perché l’imposta lorda è assorbita dalle detrazioni per redditi di lavoro dipendente e assimilati, per redditi di pensione e altri redditi, di cui all’art. 13 del TUIR, possono cedere il credito anche a istituti di credito e intermediari finanziari. In tal caso devono indicare il codice 2 nella casella **“Tipologia del cessionario”**.

La sezione **“Cessione a istituti di credito e intermediari finanziari”** deve essere compilata solo dai contribuenti che, oltre ad aver optato per la cessione del credito, nell’anno precedente a quello di sostenimento della spesa ricadevano nella cosiddetta **“No tax area”**, barrando l’apposita casella al fine di dichiarare che si trovano in tale condizione.